

**Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**

**Ricorso**

della signorina *Eleonora Sbolgi*, nata a Formia (Lt) il 5.8.1994, c.f. SBLLNR 94M45D708I, residente alla via Balduina n. 63 in Roma ed ivi elettivamente domiciliata alla via Guglielmo Pepe n. 37, presso lo Studio degli Avv.ti Giam-piero Amorelli, c.f. MRLGPR60H04C841B, e Dorodea Ciano, c.f. CNIDRD 67C43D843S, dai quali è rappresentata e difesa, giusta mandato speciale in calce al presente atto (per avvisi e comunicazioni: fax 06.4454135; p.e.c. [giampiroamorelli@ordineavvocatiroma.org](mailto:giampiroamorelli@ordineavvocatiroma.org) - [dorodeaciano@ordineavvocatiroma.org](mailto:dorodeaciano@ordineavvocatiroma.org));

**contro**

il *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca* e il *Ministero della salute*, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;

**e nei confronti**

della *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del l.r.p.t.; della *Presidenza del Consiglio dei ministri*, in persona del l.r.p.t., e della *Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri*, in persona del l.r.p.t.;

**nonché**

dell' *Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*; dell' *Università degli Studi di Perugia*; dell' *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*; dell' *Università degli Studi di Firenze*; dell' *Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara*; dell' *Università degli Studi di Siena*; dell' *Università degli Studi di Napoli "Federico II"*; dell' *Università degli Studi dell'Aquila*; della *Seconda Università degli Studi di Napoli*; dell' *Università degli Studi di*

*Palermo; dell' Università Politecnica delle Marche; dell' Università degli Studi di Ferrara; dell' Università degli Studi di Salerno; dell' Università degli Studi di Cagliari; dell' Università di Bologna; dell' Università degli Studi di Verona; dell' Università degli Studi di Parma; dell' Università di Pavia; dell' Università degli Studi dell' Insubria; dell' Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;*

***nonché ancora, ai sensi dell' art. 41, co. 2, del c.p.a.,***

*della signorina Francesca Tozzi.*

***per l' annullamento,***

***previa emissione di provvedimento cautelare,***

- della graduatoria formata a seguito della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria indetta per l' 8.4.2014 con decreto del Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca del 5.2.2014, pubblicato nella Gazz. Uff. del 7.3.2014, n. 55, nonché con decreto del Rettore dell' Università degli Studi di Roma "la Sapienza" n. 357 del 7.2.2014, nella parte in cui alla ricorrente sono stati assegnati complessivi punti 29,80, anziché 33,20, non essendosi tenuti in conto i punteggi relativi ai quesiti nn. 39 e 42 e, in subordine, del previo provvedimento con il quale è stato deliberato di sottoporre tali quesiti agli aspiranti immatricolandi e, a seguire, dell' intera graduatoria, nella parte in cui risulta formata con il concorso dei medesimi;
- del d.m. del 10.3.2014, recante la «[d]efinizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, per l' anno accademico 2014/2015», nonché
- del d.m. del 7.3.2014, recante la «[d]efinizione dei posti disponibili per le im-

*matricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, per l' anno accademico 2014/2015»* (atti tutti conosciuti, con la graduatoria, il 20.5.2014);

- degli atti, citati nei suddetti decreti, dei quali non sono conosciuti date ed estremi, con i quali il Ministro della salute risulta aver definito i «*fabbisogni professionali*» di medici chirurghi e odontoiatri ai sensi dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502;

- dei provvedimenti, pure citati nei suddetti decreti, dei quali non sono conosciuti date ed estremi, con i quali gli Atenei hanno determinato le offerte formative e i posti disponibili di pertinenza.

\* \* \*

#### **In fatto**

**A)** Con decreto del 5.2.2014, il Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca ha stabilito «*[m]odalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, per l' anno accademico 2014-2015»* (doc. n. 4).

**B)** Successivamente, ai sensi dell' art. 12 del predetto decreto, il Rettore dell' Università degli Studi di Roma “la Sapienza” ha emesso, con decreto n. 357 del 7.2.2014 (doc. n. 5), il bando relativo ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, per quel che concerne corsi e sedi di sua pertinenza.

La signorina Eleonora Sbolgi ha fatto domanda di partecipazione con iscrizione al *test* di medicina e chirurgia/odontoiatria, indicando come Ateneo di prima scelta, sede della prova, «Roma “La Sapienza” - Medicina e Chirurgia - Policlinico Umberto I» e, a seguire, gli altri Atenei e corsi qui di seguito elen-

cati: Medicina S. Andrea - la Sapienza; Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni); Medicina Roma "Tor Vergata"; Medicina Firenze; Medicina Chieti; Medicina Siena; Medicina Napoli "Federico II"; Medicina Polo Pontino "la Sapienza"; Medicina L' Aquila; Medicina Napoli Seconda Università (sede di Napoli e sede di Caserta); Medicina di Palermo; Odontoiatria - la Sapienza; Medicina Politecnica delle Marche; Medicina Ferrara; Medicina Salerno; Medicina Cagliari; Medicina Bologna; Medicina Verona; Medicina Parma; Medicina Pavia; Medicina Varese Insubria; Medicina Bari.

C) La prova di ammissione ai corsi si è tenuta, come stabilito dall' art. 9 del decreto ministeriale e dal punto 2. del decreto rettorile, in data 8.4.2014.

In data 20.5.2014, la ricorrente ha potuto prendere visione, mediante il sito *internet* dedicato dal Ministero dell' istruzione e dall' Università, della graduatoria nazionale di merito.

Essa vi risulta collocata al n. 16297, con punti 29,80.

Collocazione e punteggio non utili all' immatricolazione, necessari essendo per le sedi e i corsi prescelti quanto meno punti 33,10.

D) Punteggio e collocazione in graduatoria platealmente falsati, però, dai quesiti nn. 39 e 42 sottoposti agli aspiranti universitari, entrambi appartenenti all' area disciplinare della biologia e consistenti nella risoluzione di domande con risposte preformate.

E) Il primo dei suddetti quesiti (doc. n. 6) richiedeva «*in quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica*».

Subito dopo specificava essere tali organelli:

1. Cloroplasto - 2. Mitocondrio - 3. Nucleo.

Seguivano le seguenti risposte preformate:

A) Tutti - B) Solo 1 e 3 - C) Solo 2 e 3 - D) Solo 1 e 2 - E) Nessuno.

La signorina Sbolgi ha prescelto la risposta E) (doc. n. 8), che ha poi verificato “*non corretta*”, a parere del M.i.u.r., per il quale la risposta esatta dovrebbe considerarsi la D).

F) Suddetta conclusione è del tutto *non condivisibile*, come si evince dal volume “*Biologia cellulare e molecolare*”, di GERALD KARP, che si riproduce qui accluso, per quanto occorre, dalla III edizione italiana per i tipi della Edises (doc. n. 10), che è testo di riferimento di una relevantissima quantità di cattedre universitarie e istituti scientifici italiani e della *Facoltà di medicina dell’Università di Roma “la Sapienza” in particolare*.

Nel testo, l’autorevole autore evidenzia, invero – capitolo 6, pag. 231 – che lo stroma del cloroplasto contiene pochi ribosomi, nei quali è sintetizzata una quantità irrilevante di proteine e che la grande maggioranza dei polipeptidi di un vegetale è codificata nel d.n.a. nucleare e sintetizzata nel citoplasma e non nei cloroplasti.

Nel capitolo 5, pag. 195, è altresì chiaramente iscritto che, all’interno dei mitocondri, la sintesi proteica è funzione limitata e riguardante solo un piccolo numero di proteine (polipeptidi mitocondriali), ciò che è confermato dal fatto che il mitocondrio è considerato come “fabbrica” di energia della cellula, mentre i ribosomi e il reticolo endoplasmatico danno corpo alla vera “fabbrica” delle proteine delle cellule animali (capitolo 8, pagg. 302,303 e 304).

In definitiva, nel cloroplasto avviene la sintesi di pochi polipeptidi.

Anche nei mitocondri vengono sintetizzati pochi polipeptidi (proteine).

*Non ha riscontro, perciò, come era chiesto nel quesito, che la sintesi proteica avvenga «solitamente» nel cloroplasto e nel mitocondrio, come sarebbe a pa-*

rere del M.i.u.r.

La sintesi della stragrande maggioranza dei polipeptidi avviene al livello dei ribosomi legati al reticolo endoplasmatico o liberi nel citosol.

La soluzione esatta o ben più attendibile doveva essere, in effetti, la E (nessuno), proprio come aveva risposto la ricorrente.

**G)** Il quesito n. 42 (doc. n. 7) richiedeva, a sua volta, «*quali delle seguenti molecole può essere prodotta in una cellula fotosintetica in assenza di luce*».

Subito dopo specificava essere tali molecole:

1. NADH - 2. FADH<sub>2</sub> - 3. NADP<sup>+</sup>.

Seguivano queste risposte:

A) Tutte - B) Solo 3 e 1 - C) Solo 1 e 2 - D) Nessuna - E) Solo 2 e 3.

La ricorrente ha ritenuto, però, di non poter prescegliere tra le soluzioni preformate (doc. n. 8), là dove, secondo il M.i.u.r., la risposta corretta dovrebbe individuarsi nella lettera A) (doc. n. 7).

**H)** Anche tale risposta è punto condivisibile dalla signorina Sbolgi.

Al capitolo 6, pag. 246, il già citato testo “*Biologia cellulare e molecolare*” individua, infatti, il NADPH e non il NADH, che, invece, riguarda la produzione di energia nelle cellule animali (ciclo di Krebs), che nulla ha a che vedere con le cellule vegetali per la fotosintesi.

Tesi, questa, accreditata anche dal volume “*Botanica - Fondamenti di biologia delle piante*” – cap. 10, pag. 345 – di JAMES MAUSETH, Editoriale Grasso, trad. it., nonché nel capitolo 11, pag. 162, “*Fotosintesi*”, di AMALIA VIRZO DE SANTO, che è nel volume collettaneo “*Ecologia vegetale*”, a cura di SANDRO PIGNATTI, UTET (docc. nn. 11 e 12).

L’ uno e l’ altro volume anche diffusi, quali testi di riferimento, in numerose

cattedre universitarie nazionali e non solo.

Come è evidente, in definitiva, la risposta contemplata dal M.i.u.r. non gode del favore della comunità scientifica e, anzi, è per il vero errata.

Rettamente, perciò, la ricorrente ha omissso di dare soluzione tra le risposte preformate.

I) Sta di fatto che, in ragione della risposta ritenuta erronea al quesito n. 39 e della soluzione che il M.i.u.r. ha ritenuto di dare a quello che porta il n. 42, la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata nell'attribuzione del punteggio e nel collocamento nella graduatoria.

In riferimento al primo dei due *quiz*, invero, essa non ha conseguito 1,5 punti e, per contro, le sono stati sottratti altri 0,4 punti, a norma dell'art. 10, co. 3, lett. a) e b), del d.m. 5.2.2014, nel mentre la mancata risposta al secondo le ha impedito di conseguire altri 1,5 punti giusta le lettere a) e c) dello stesso art. 10, co. 3, sì che, a conti fatti, la ricorrente avrebbe titolo a ulteriori punti 3,40 e così a complessivi punti 33,20, collocandosi in graduatoria tra i concorrenti nn. 11082 e 11194 e, dunque, in posizione utile per l'immatricolazione.

L) Diversamente opinando, per effetto dei chiari vizi che presentano nelle soluzioni, i quesiti nn. 39 e 42 dovrebbero tenersi in non cale per tutti partecipanti alla prova di ammissione.

I punteggi dovrebbero, di conseguenza, riattribuirsi come se i *quiz* in questione non fossero stati formulati e la graduatoria stilarsi daccapo, con vantaggio della ricorrente, la quale, non soltanto manterrebbe l'attuale punteggio, a differenza di molti colleghi, ma lo incrementerebbe di 0,4 punti, tolti ex art. 10, co. 3, lett. b), del decreto ministeriale, sino a totalizzare 30,20 punti.

M) Altro profilo che la ricorrente signorina Sbolgi intende sottoporre all'

ecc.mo Collegio concerne il contingente dei posti programmati e disponibili a livello nazionale nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Quest' ultimo è stato fissato provvisoriamente, giusta l' allegato 4 al d.m. 5.2.2014, in 7918 posti per comunitari e non comunitari residenti, per quel che riguarda il corso di laurea in medicina e chirurgia, e in 787 posti, per odontoiatria e protesi dentaria, e così complessivamente in 8.705 posti.

Successivamente i posti disponibili per le immatricolazioni sono stati definiti con decreti emessi dal M.i.u.r., di concerto con il Ministero della salute, il 7.3.2014 e il 10.3.2014 (docc. nn. 3 e 2).

Il primo ha riguardato il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, le cui unità sono state portate a 949, e il secondo il corso in medicina e chirurgia, che è stato dotato di 9983 unità, che, sommate alle altre, portano i posti disponibili a complessive 10932 unità.

N) Come si evince dalla graduatoria, tali posti non sono sufficienti a consentire alla ricorrente, che vi è classificata, come detto, al n. 16297, l' immatricolazione ad uno qualsiasi dei corsi prescelti.

È relativo interesse, pertanto, evidenziare le modalità assolutamente approssimative mediante le quali la disponibilità è stata definita.

O) Parte essenziale del procedimento di definizione è la stima del «fabbisogno di personale sanitario», cui il Ministro della salute deve provvedere, ai sensi dell' art. 6-ter, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, entro il 30 aprile di ciascun anno, «sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi profes-



sionali interessati».

Il decreto del 10.3.2014, riguardante il corso in medicina e chirurgia, dà atto, nel preambolo, che il “fabbisogno professionale” il Ministro della salute avrebbe «definito» e risulterebbe «compatibile» con l’ offerta formativa deliberata dagli Atenei.

Il decreto del 7.3.2014, riguardante il corso in odontoiatria, enuncia, poi, che il fabbisogno professionale sarebbe addirittura «inferiore» alla ridetta offerta formativa.

Non è dato di sapere, però, quando e se la Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri sia stata «udita» dal Ministro.

Singolare è, peraltro, quanto i dd.mm. del 10.3.2014 e del 7.3.2014 riferiscono circa gli “accordi” che, *ex art. 6-ter*, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, dovevano correre con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il primo menziona, infatti, che la rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medici chirurghi il Ministero della salute avrebbe trasmesso alla Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome a posteriori (dopo la rilevazione, cioè) e solo il 4.3.2014, vale a dire appena sei giorni prima della definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni.

Peggio ancora per la rilevazione del fabbisogno di odontoiatri, pure trasmessa a posteriori alla Conferenza Stato-Regioni il 4.3.2014, solo tre giorni prima della data del decreto di definizione dei posti, che è del 7.3.2014.

Circostanze, queste ultime, potute stigmatizzare, così, dalla Conferenza solo a cose fatte, con la presa di posizione che qui si allega (doc. n. 9), riguardante non solo il modus procedendi ma anche il contenuto.

Quanto al modo, invero, questa «ha ritenuto di non esprimersi nel merito dell'

Accordo per la determinazione del fabbisogno in quanto superato dai decreti del MIUR per la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni per l'anno accademico 2014/2015 che sono già stati pubblicati nella GU n. 76 del 01/04/2014 a causa dell'anticipo al mese di aprile delle prove d'ingresso».

Ma il dissenso, come detto, ha riguardato la stessa determinazione del fabbisogno di medici e odontoiatri e, a valle, quella dei posti da predisporre nei corsi di laurea, se la Conferenza ha «espresso» in modo testuale «forte preoccupazione rispetto al problema, presente anche negli scorsi anni, della mancata rispondenza della determinazione del fabbisogno delle Regioni e la definizione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea... che disattende la programmazione regionale per tutte le professioni sanitarie».

**P)** Considerazione, quella di cui sopra, cui è da aggiungere che, a quanto consta, nel determinare il fabbisogno nazionale di medici e odontoiatri, il Ministro ha benché minimamente considerato che, nell'attuale quadro di riconoscimento reciproco dei titoli universitari, di libera circolazione dei cittadini e di libertà di stabilimento dei professionisti, l'analisi avrebbe dovuto necessariamente condursi prefigurando statisticamente i flussi che, già ora e vieppiù nei prossimi anni, indurranno i laureati in Italia a stabilire/esercitare le loro attività professionali al di fuori dei confini nazionali e all'interno di quelli dell'intera Unione europea.

**Q)** Motivi tutti, quelli di cui sopra, per i quali inaccettabile è, che, con i dd. mm. del 10.3.2014 e del 7.3.2014, si sia anche «[r]itenuto di non procedere per l'anno accademico 2014-2015 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti», come se davvero questo possa impedire «l'adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea», come M.i.u.r. e Ministero della salute

hanno laconicamente (e beffardamente) considerato.

In ragione di quanto sopra e di quanto ulteriormente *infra*, la graduatoria impugnata, per quel che concerne punteggio e posizione attribuiti alla ricorrente, nonché i decreti del M.i.u.r. e del Ministero della sanità del 7.3.2014 e del 10.7.2014 e, prima ancora, gli atti con i quali il Ministro della salute ha rilevato, *ex art. 6-ter*, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, i fabbisogni professionali di medici chirurghi e odontoiatri e gli Atenei hanno fissato i posti a concorso, per quel che li concerne, sono illegittimi. Degli stessi, si chiede, pertanto, l'annullamento, previa concessione di misura cautelare idonea ad assicurare la interinale immatricolazione al corso di laurea in medicina e chirurgia o odontoiatria, alla stregua delle seguenti considerazioni

**in diritto.**

**I.**

**Con riferimento al punteggio attribuito**

**e al collocamento nella graduatoria**

**1. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 1, della l. 2.8.1999, n. 264, nonché 2, co. 3, e 10, co. 3, del d.m. del 5.2.2014. Violazione del diritto allo studio di cui agli artt. 33 e 34 della Cost.**

Come – senza onere di ripetizione – si è esposto in narrativa alle lettere da E) a H), di almeno due delle risposte ai quesiti proposti agli aspiranti universitari, quelli che portano i nn. 39 e 42, appartenenti all' area disciplinare della biologia, vi è ben da dubitare.

Le soluzioni date per corrette dal M.i.u.r. trovano, infatti, secca smentita nel volume “*Biologia cellulare e molecolare*” di GERALD KARP, che è uno dei più diffusi testi di riferimento della materia in numerosi corsi di laurea delle uni-

versità italiane e non solo, sul quale la stessa ricorrente, volendo approfondire appropriatamente, si è profusa nella preparazione ai *test* di accesso cui ha preso parte.

Ciò che è confermato dai volumi “*Botanica - Fondamenti di biologia delle piante*” di JAMES MAUSETH, e “*Ecologia vegetale*”, a cura di SANDRO PIGNATTI.

Ben si badi, si è a conoscenza che codesto Tribunale non è in facoltà di entrare, così e semplicemente, nel “merito” tecnico dei quesiti elaborati e proposti.

Ciò che si vuol sottolineare è altro e cioè che le soluzioni date dal M.i.u.r. ai quesiti nn. 39 e 42 non godono della condivisione di tutta la comunità scientifica e ciò al più alto livello, tanto è vero che i testi sopra specificati, tra i più diffusi nelle università (sui quali paradossalmente si prepareranno molti immatricolandi), danno soluzioni nettamente difformi da quelle ministeriali.

L’ ecc.mo Collegio non è chiamato qui, quindi, ad avvalorare o screditare le soluzioni del M.i.u.r., bensì a prendere atto che i quesiti e/o le risposte, poiché non adeguatamente condivisi dalla comunità scientifica, erano e sono inadatti allo scopo per il quale sono stati proposti, che richiedeva e richiede – poiché in gioco era ed è il diritto allo studio garantito dagli artt. 33 e 34 della Cost. – assoluta non opinabilità nelle formulazioni e delle soluzioni.

Ci si duole, in altri termini, della manifesta illogicità della proposizione dei quiz in questione, che ben può essere oggetto di sindacato da parte del Collegio, avendo attinenza non col merito interno ma con il relativo profilo razionale.

Si confida, dunque, che il provvedimento ministeriale di formulazione dei quesiti, nella parte concernente quelli che portano i nn. 39 e 42, sia annullato

per illogicità manifesta e conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 4, co. 1, della l. n. 264 del 1999, nonché 2, co. 3, e 10, co. 3, del d.m. del 5.2.2014, con quanto ne consegue sulla graduatoria (che dovrà rimodularsi attribuendo alla ricorrente i punteggi non ascritti inerenti ai quiz nn. 39 e 42 ovvero, in subordine, riformularsi per tutti i partecipanti, come se le domande di cui trattasi non fossero state proposte).

## **II.**

**Con riferimento ai decreti del M.i.u.r. e del Ministero della sanità del 7.3.2014 e del 10.3.2014 nonché degli atti con i quali il Ministro della sanità ha rilevato i fabbisogni professionali di medici chirurghi e odontoiatri e i singoli Atenei i posti disponibili di pertinenza**

***2. Violazione degli artt. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 3, co. 1, lett. a), della l. 2.8.1999, n. 264. Mancata acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.***

**a.** A norma dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, «[e]ntro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi [e] odontoiatri... ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole

*di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario».*

Come danno atto, nei rispettivi preamboli, i decreti ministeriali del 7.3.2014 e del 10.3.2014, suddette rilevazioni sono indispensabili poiché, in difetto delle medesime, il M.i.u.r. non è in grado, ai sensi dell' art. 3, co. 1, lett. a), della l. 2.8.1999, n. 264, di determinare, anno per anno, il numero dei posti nei corsi di laurea a livello nazionale «*tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo*».

**b.** Nell' anno in corso – per l' improvvida accelerazione che il precedente Ministro dell' istruzione ha volute imprimere alla selezione nazionale degli aspiranti immatricolandi – i procedimenti di determinazione dei fabbisogni di personale sanitario di competenza del Ministero della salute hanno *d' emblée* veduto compressi gli spazi temporali di determinazione.

Così, contro il disposto dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 503 del 1992, risulta totalmente pretermesso, senza giustificazione alcuna, il concerto con la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con violazione della norma che rende di per sé illegittime le rilevazioni dei fabbisogni cui comunque è stato dato corso.

**c.** Del tutto singolare è, poi, ciò che riferiscono i nominati dd.mm. del 7.3.2014 e del 10.3.2014 circa gli “*accordi*” che, a mente dell' art. 6-ter, co. 1, dovevano correre tra il Ministero della salute e la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Il primo di suddetti decreti menziona che la rilevazione del fabbisogno professionale di odontoiatri il Ministero della salute avrebbe trasmesso alla Conferenza permanente il 4.3.2014, nella stessa data, cioè, della trasmissione della rilevazione del fabbisogno professionale di medici chirurghi.

**Già questo conferma, dunque, che la Conferenza non è stata udita prima della rilevazione, come voleva la legge, bensì dopo.**

A conti fatti, ad ogni buon conto, nel primo caso, la trasmissione è avvenuta tre giorni prima dell' emissione del decreto e, nel secondo, sei giorni.

In tal modo, è stata pesantemente condizionata, o meglio pretermessa, la potestà che la legge attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni di concorrere a determinare i fabbisogni di professionisti e così i posti disponibili nei corsi di laurea, come, del resto, la Conferenza stessa non ha mancato stizzitamente di puntualizzare, sottolineando, come si è già detto in narrativa, di non dover più «esprimersi nel merito dell' Accordo per la determinazione del fabbisogno in quanto superato dai decreti del MIUR per la definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni per l'anno accademico 2014/2015 che sono già stati pubblicati nella GU n. 76 del 01/04/2014 a causa dell' anticipo al mese di aprile delle prove d'ingresso».

Pretermissione particolarmente grave poiché mirata a emarginare organismo con i particolari connotati di politicità che gli conferisce il d.lgs. 28.8.1997, n. 281, specie dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in materia di eminente interesse per le Regioni, della quale codesto stesso T.a.r. ha già fatto rilevare l' alto connotato politico-amministrativo (così la Sez. III-bis, 11.11.2013, n. 9597).

**3. Violazione dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992. Difetto di istruttoria. Mancato bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.**

a. Come si è anticipato in narrativa, pur sottolineando il non avvenuto raccordo con il Ministro della salute (e a seguire con il M.i.u.r.), la Conferenza Stato-Regioni non ha potuto tralasciare di esprimere «forte preoccupazione rispetto

al problema, presente anche negli scorsi anni, della mancata rispondenza della determinazione del fabbisogno delle Regioni e della definizione dei posti per l'accesso ai corsi di laurea... che disattende la programmazione regionale per tutte le professioni sanitarie».

**b.** Ovvvia conseguenza è, a stare a quanto così autorevolmente enunciato in sede istituzionale, che le rilevazioni dei fabbisogni di professioni sanitarie avvenute da parte del Ministro della salute ai sensi dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, si rappresentano per quanto insufficienti e lacunose sono sotto il profilo istruttorio oltre che mal governate sotto quello del bilanciamento degli interessi pubblici coinvolti.

Ciò che inficia, sotto duplice profilo, anche i dd.mm. del 10.3.2014 e del 7.3.2014.

Intanto, poiché, su tale base il primo dà per «compatibile» l' offerta formativa deliberata dagli Atenei con il fabbisogno di professionisti, nel mentre il secondo rende il fabbisogno addirittura «inferiore».

In secondo luogo, poiché a mente delle lacune nelle rilevazioni disvelate dalla Conferenza Stato-Regioni, M.i.u.r. e Ministero della salute si sono sentiti anche in potere di «*non procedere per l' anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti*», ciò che pare francamente troppo ed extravagante, esattamente come tale è la pretesa giustificativa, che sarebbe quella di «*assicurare l' adeguato inizio delle attività didattiche dei corsi di laurea*» (come se la maggior disponibilità di posti possa essere di per sé ostativa e come se il numero sufficiente di medici e odontoiatri a tempo debito debba considerarsi fatto trascurabile e secondario).

**c.** Ma non è tutto.



Come si è esposto in narrativa, consta che il Ministro della salute non abbia benché minimamente considerato che, nell' attuale quadro di riconoscimento reciproco dei titoli universitari, di libera circolazione dei cittadini e di libertà di stabilimento dei professionisti, quale determinato principalmente dalla direttiva 2005/36/CE del Regolamento europeo e del Consiglio del 7.9.2005, come di recente modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20.11.2013, l' analisi del fabbisogno di professioni sanitarie deve condursi prefigurando statisticamente i flussi che, già ora e vieppiù nei prossimi anni, indurranno i laureati in Italia a stabilire/esercitare le loro attività all' interno dei confini dell' intera Unione europea e, dunque, al di fuori di quelli nazionali.

Prefigurazione che si rende necessaria – ben si badi – indipendentemente dal fatto che l' Unione abbia provveduto a completamente armonizzare a livello europeo le modalità di accesso ai corsi universitari sanitari, poiché le norme dell' Unione già ora consentono la libera circolazione di professionisti a livello tale da incidere sulla soddisfazione del fabbisogno nazionale.

Tali valutazioni, come detto, non consta, però, siano state compiute dal Ministero della salute, sì che le rilevazioni dei fabbisogni di medici chirurghi e di odontoiatri e, a seguire, i numeri dei posti come determinati dai dd.mm. del 10.3.2014 e del 7.3.2014 soffrono palpabilmente di totale difetto istruttorio, sotto tale profilo.

\* \* \*

***Istanza cautelare ai sensi dell' art. 55 del c.p.a.***

In ordine al *fumus boni juris* valga tutto quanto si è detto in fatto e in diritto.

Il *periculum in mora* è, a sua volta, conclamato.

In difetto di concessione delle cautele richieste, la signorina Sbolgi, nell' atte-

sa della decisione di merito, verrebbe comunque privata del titolo a proseguire negli studi per i quali si sente pronta e portata.

Essa è studentessa meritevole, come attestano le votazioni lusinghiere che ha riportato nel passato anno scolastico.

Il fluire del tempo non è neutrale nelle scelte di vita e gli studenti non possono attendere a lungo che si verifichi di nuovo la situazione propizia.

Come di recente ha significativamente statuito T.a.r. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8.4.2013, n. 386, «[n]el bilanciamento tra due interessi aventi entrambi rilievo costituzionale (quello ex art. 97 dell' ottimale organizzazione del SSN e quello ex art. 33 e 34 all'istruzione ed alla cultura anche universitaria, che è condizione di realizzazione della persona umana ex art. 2 e 3), ma soggetti a meccanismi ed esigenze diverse di tutela (mediati e futuri quanto al primo, attuali e concreti quanto al secondo), non può che essere data prevalenza al diritto all' istruzione, anche tenuto conto delle caratteristiche di necessaria elasticità delle esigenze di fabbisogno del SSN derivanti dalla natura statistica delle programmazioni di medio o di lungo periodo (quanto a risorse e fabbisogno)».

Conseguentemente, l' istante chiede e sommessamente si attende dall' ecc.mo Collegio che:

- a) *sospenda* la graduatoria impugnata, anche solo per quel che strettamente la concerne, e disponga la relativa ammissione “con riserva” ad uno dei corsi di laurea prescelti, anche in soprannumero;
- b) *sospenda*, comunque, il provvedimento con il quale sono stati formulati i *quiz*, anche limitatamente a quelli recanti i nn. 39 e 42, e di conseguenza la graduatoria impugnata, per quel che risulta dai *quiz* ridetti, anche al solo scopo di

far sì che le amministrazioni resistenti ne tornino a valutare correttezza e appropriatezza a fini concorsuali;

c) *sospenda*, inoltre, gli atti di rilevazione dei fabbisogni di professioni sanitarie cui ha provveduto il Ministro della salute ai sensi dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 502 e, a seguire, i provvedimenti degli Atenei di fissazione dei posti nei corsi di laurea e i dd.mm. del 10.3.2014 e del 7.3.2014, almeno nelle parti in cui è previsto di «*non procedere per l' anno accademico 2014-15 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti*», anche al solo scopo di far sì che le amministrazioni resistenti provvedano a rilevazioni e decisioni congrue, da compiersi con l' assunzione effettiva degli apporti istituzionali che la legge demanda alla Conferenza permanente Stato-Regioni e alla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

\* \* \*

### **P.Q.M.**

si chiede che – previa concessione di idoneo provvedimento cautelare, come più sopra specificato – l' ecc.mo adito Tribunale *annulli* gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati.

Con vittoria di compensi e spese, ivi comprese quelle forfetarie.

*In via istruttoria*, si chiede volersi ordinare al M.i.u.r. di depositare nel giudizio computo dal quale si evinca quale posizione avrebbe la ricorrente nella graduatoria nazionale e quali scelte di sedi e corsi di laurea, se la graduatoria stessa fosse per tutti riformulata pretermettendo i quesiti nn. 39 e 42.

Chiedesi, altresì, volersi disporre verifica o c.t.u. indipendente allo scopo di appurare se, nella comunità scientifica, le soluzioni date dal M.i.u.r. ai quesiti nn. 39 e 42 siano opportunamente condivise.

Chiedesi, infine, di disporre la produzione in giudizio:

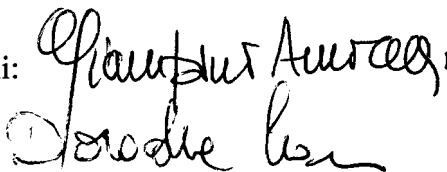
- della graduatoria nella sua interezza, con precisazione dei dati anagrafici dei partecipanti ai *quiz*, al fine di provvedere all' ulteriore estensione del contraddittorio;
- degli atti riguardanti la rilevazione dei fabbisogni di professioni sanitarie cui ha provveduto il Ministro della salute ai sensi dell' art. 6-ter, co. 1, del d.lgs. n. 502 nonché
- dei provvedimenti degli Atenei di fissazione dei posti nei corsi di laurea.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che lo stesso ammonta a € 650,00, a norma dell' art. 13, co. 6-bis, lett. e), del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

Roma, 18 giugno 2014

Avv. Giampiero Amorelli:

Avv. Dorodea Ciano:




The block contains two handwritten signatures. The first signature, for Giampiero Amorelli, is written in a cursive, flowing style. The second signature, for Dorodea Ciano, is also cursive but more compact and angular.

MANDATO SPECIALE:

la sottoscritta signorina Eleonora Sbolgi delega gli Avv.ti Giam-piero Amorelli e Dorodea Ciano a rappresentarla e difenderla in riferimento al ricorso proposto innanzi al T.a.r. del Lazio c. il Mi-nistero dell' istruzione, dell' università e della ricerca e altri. Eleg-ge, con Essi, domicilio presso il Loro Studio in Roma alla via Gu-glielmo Pepe n. 37.

Roma, 18 giugno 2014

Signorina Eleonora Sbolgi:

è autentica.   
  


## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (art. 3-bis l. 53/94)

il sottoscritto Avv. Giampiero Amorelli, c.f. MRLGPR60H04C841B, ai sensi della l. n. 21.1.1994, n. 53, e ss.mm. e in virtù dell' autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma, come da delibera in data 27.9.1994, n. 94/94, munito di procura ai sensi dell' art. 83 del c.p.c. da parte della signorina Eleonora Sbolgi,

ha notificato

l' allegato ricorso del 18.6.2014, proposto al T.a.r. del Lazio,

1) al *Ministero dell' istruzione, dell' università e della ricerca*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

2) al *Ministero della salute*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

3) alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale della Stato, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

4) alla *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla via della Stamperia n. 8 - Palazzo Cornaro, all'

indirizzo di posta elettronica *statoregioni@mailbox.governo.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

5) alla *Presidenza del Consiglio dei ministri*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato *ex lege* in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura generale dello Stato, all' indirizzo di posta elettronica *roma@mailcert.avvocaturastato.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

6) alla *Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla piazza Cola di Rienzo 80/A, all' indirizzo di posta elettronica *segreteria@pec.fnomceo.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

7) alla *Università degli Studi di Roma "la Sapienza"*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla piazza Aldo Moro n. 5, all' indirizzo di posta elettronica *protocollosapienza@cert.uniroma1.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

8) alla *Università degli Studi di Perugia*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Perugia alla piazza Università n. 1, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@cert.unipg.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

9) alla *Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Roma alla via Orazio Raimondo n. 18, all' indirizzo di posta elettronica *direzione.amministrativa@pec.uniroma2.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

10) alla *Università degli Studi di Firenze*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Firenze alla piazza San Marco n. 4, all'indirizzo di posta elettronica *ufficio.urp@pec.unifi.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

11) alla *Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Chieti alla via dei Vestini n. 31, all'indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unich.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

12) alla *Università degli Studi di Siena*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Siena alla via Banchi di Sotto n. 55, all'indirizzo di posta elettronica *rettore@pec.unisipec.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

13) alla *Università degli Studi di Napoli "Federico II"*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Napoli al Corso Umberto I n. 40, all'indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unina.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

14) alla *Università degli Studi dell'Aquila*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a L'Aquila alla via Giovanni di Vincenzo, all'indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.univaq.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

15) alla *Seconda Università degli Studi di Napoli*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede in Napoli alla via Antonio Vivaldi n. 43, all'indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unina2.it*, estratto dall'Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);



16) alla *Università degli Studi di Palermo*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Palermo alla via del Vespro n. 129, all' indirizzo di posta elettronica *pec@cert.unipa.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

17) alla *Università Politecnica delle Marche*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Ancona alla piazza Roma n. 22, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.univpm.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

18) alla *Università degli Studi di Ferrara*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Ferrara alla via Savonarola n. 9, all' indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.unife.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

19) alla *Università degli Studi di Salerno*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Salerno alla via Giovanni Paolo II n. 132, all' indirizzo di posta elettronica *ammicent@pec.unisa.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

20) alla *Università degli Studi di Cagliari*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Cagliari alla via Università n. 40, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unica.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

21) alla *Alma mater studiorum - Università di Bologna*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Bologna alla via Zamboni n. 33, all' indirizzo di posta elettronica *scriviunibo@pec.unibo.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

22) alla *Università degli Studi di Verona*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Verona alla via dell'Artigliere n. 8, all' indirizzo di posta elettronica *ufficio.protocollo@pec.univr.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

23) alla *Università degli Studi di Parma*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Parma alla Strada dell'Università n.12, all' indirizzo di posta elettronica *protocollo@pec.unipr.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

24) alla *Università degli Studi di Pavia*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Pavia alla via Taramelli n. 12, all' indirizzo di posta elettronica *amministrazione-centrale@certunipv.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

25) alla *Università degli Studi dell' Insubria*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Como alla via Valleggio n. 11, all' indirizzo di posta elettronica *ateneo@pec.uninsubria.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>);

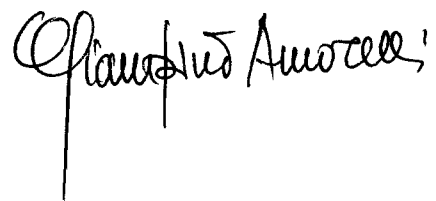
26) alla *Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”*, in persona del *l.r.p.t.*, per la carica domiciliato presso la sede a Bari alla piazza Umberto I n. 1, all' indirizzo di posta elettronica *universitabari@pec.it*, estratto dall' Indice delle amministrazioni pubbliche (sito <http://www.indicepa.gov.it>).

Attesta

ai sensi dell' art. 3-bis, commi 2 e 5, lett. g), della l. n. 53 del 1994, che l' atto notificato è copia informatica conforme all' originale dell' atto formato su supporto analogico da cui è stata estratta.

Roma, 18 giugno 2014

Avv. Giampiero Amorelli:

A handwritten signature in black ink, reading "Giampiero Amorelli". The signature is written in a cursive style with a long vertical line extending downwards from the end of the name.